



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N° 4719

Data 19/06/2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 DEL 29/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2023.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventitre*, il giorno *ventinove* del mese di *maggio* alle ore *19,52* nella solita sala delle adunanze consiliari e convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, nelle persone dei Sigg.

SINDACO: CASARANO GIOVANNI (P)

	Consigliere	Pres.
1)	GAROFALO GUGLIELMO LUIGI	SI
2)	CONGEDO GIUSEPPE	SI
3)	STEFANIZZI PIERLUIGI	SI
4)	SEDILE DANIELE	SI
5)	GIANNOTTA GIUSEPPE	SI
6)	NUZZACI GIUSEPPA	SI

	Consigliere	Pres.
7)	TAMARINDO MIRCO	SI
8)	POLIMENO MARIA LUCE	SI
9)	POLIMENO ANGELO	SI
10)	VANTAGGIATO FRANCESCA	SI
11)	CUCCO ROBERTO	SI
12)	ANTONACI FRANCESCO	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANNI.

Il Presidente, Dr. Giuseppe CONGEDO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 30/06/21;

Visti, in particolare:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 16 del citato Regolamento comunale il quale ai commi 1 e 2 stabilisce che la determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, e che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che, in ambito regionale, l'Ente territorialmente competente che svolge le funzioni previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 è l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 31/05/2022 di presa d'atto della Determina Ager n. 193 del 20/05/2022 e dell'allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF anno 2022-2025, predisposto ex delibera ARERA n. 363/2021 e del MTR allegato – Approvazione PEF anno 2022-2025 ex art. 7 delibera ARERA n. 363/2021;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 19/3/23 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 26-04-23) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 17 del sopra citato regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) che disciplina l'articolazione delle tariffe;

Considerato che:

- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile);
- le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuzione di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, distinte tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre

procedere alla suddivisione del costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da cui si evincono la ripartizione dei costi, i coefficienti k relativi alle singole categorie di utenza e le tariffe della tassa sui rifiuti determinate per l'anno 2023;

Preso atto che per l'anno 2023 i corrispettivi risultanti dal Piano economico finanziario validato con determinazione del direttore generale dell' Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti n. 193 del 22/05/2022, ai fini della determinazione della tariffa finale sono di € 588.102,30 per la componente variabile e di € 151.751,35 per la componente fissa, per un totale di 739.853,65;

Ritenuto di dover approvare per l'anno 2023 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti di cui alla innanzi richiamata relazione (Allegato A):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq.)	Quota Variabile (€)
1	0,42	141,06
2	0,49	224,49
3	0,56	287,06
4	0,61	307,92
5	0,62	405,26
6 o più	0,62	474,79

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (€/mq.)

Categoria di attività		Quota fissa (€)	Quota variabile (€)	Tariffa €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37	2,68	3,05
2	Campeggi, distributori di carburante	0,53	3,79	4,32
3	Stabilimenti balneari	1,9	2,82	4,72
4	Esposizioni, autosaloni	0,35	2,67	3,02
5	Alberghi con ristorante	2,6	3,81	6,41
6	Alberghi senza ristorante	0,47	3,51	3,98
7	Case di cura e riposo	0,57	4,25	4,82
8	Uffici, agenzie	0,62	4,43	5,05
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,45	3,31	3,76
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, feramenta ed altri beni durevoli	0,83	3,59	4,42
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,72	5,14	5,86
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,51	3,62	4,13
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,69	4,98	5,67
14	Attività industriali con capannoni produzione	0,41	2,94	3,35
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	3,33	3,78
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,15	9,45	10,6
17	Bar, caffè, pasticceria	1,32	9,28	10,6
18	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	0,38	9,32	9,7
19	Plurilicenze alimentari, e/o miste	0,51	3,7	4,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,81	6,25	10,06
21	Discoteche, night club	2,35	4,3	6,65

dando atto che:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

- ai sensi dei commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane hanno istituito, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- così come stabilito dall'art. 29 comma 3 del citato Regolamento, la tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno (nella misura di 1/365) la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%;

Visto l'art. 32 del citato Regolamento comunale TARI il quale stabilisce che "Il versamento della tassa è effettuato a rate, aventi le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale";

Ritenuto di stabilire il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 in n. 4 rate bimestrali aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata: 30 giugno 2023
- 2^ rata: 31 agosto 2023
- 3^ rata: 31 ottobre 2023
- 4^ rata: 31 dicembre 2023

con facoltà del contribuente di versare l'intero importo dovuto in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 30 giugno 2023;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26/05/2023 con verbale n. 02 in pari data;

Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 04 (Polimeno A., Vantaggiato, Cucco, Antonaci), astenuti n. //, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2023 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti di cui alla relazione del Responsabile del Settore Economico finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq.)	Quota Variabile (€)
1	0,42	141,06
2	0,49	224,49
3	0,56	287,06
4	0,61	307,92
5	0,62	405,26
6 o più	0,62	474,79

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (€/mq.)

Categoria di attività		Quota fissa (€)	Quota variabile (€)	Tariffa €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37	2,68	3,05
2	Campeggi, distributori di carburante	0,53	3,79	4,32
3	Stabilimenti balneari	1,9	2,82	4,72
4	Esposizioni, autosaloni	0,35	2,67	3,02
5	Alberghi con ristorante	2,6	3,81	6,41
6	Alberghi senza ristorante	0,47	3,51	3,98
7	Case di cura e riposo	0,57	4,25	4,82
8	Uffici, agenzie	0,62	4,43	5,05
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,45	3,31	3,76
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,83	3,59	4,42
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,72	5,14	5,86
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,51	3,62	4,13
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,69	4,98	5,67
14	Attività industriali con capannoni produzione	0,41	2,94	3,35
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	3,33	3,78
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,15	9,45	10,6
17	Bar, caffè, pasticceria	1,32	9,28	10,6
18	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	0,38	9,32	9,7
19	Plurilicenze alimentari, e/o miste	0,51	3,7	4,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,81	6,25	10,06
21	Discoteche, night club	2,35	4,3	6,65

dando atto che:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
 - ai sensi dei commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane hanno istituito, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
 - così come stabilito dall'art. 29 comma 3 del citato Regolamento, la tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno (nella misura di 1/365) la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%;
3. **DI STABILIRE** il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 in n. 4 rate bimestrali aventi le seguenti scadenze:
- 1^ rata: 30 giugno 2023
 - 2^ rata: 31 agosto 2023
 - 3^ rata: 31 ottobre 2023
 - 4^ rata: 31 dicembre 2023
- con facoltà del contribuente di versare l'intero importo dovuto in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 30 giugno 2023;
4. **DI DARE ATTO** che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 04 (Polimeno A., Vantaggiato, Cucco, Antonaci), astenuti n. //, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Giuseppe CONGEDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANN0)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANN0)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Giuseppe Salvatore ALEMANN0)
